



## **Normative sulla tutela sanitaria in atletica leggera**

### **Delibere del Consiglio Federale del 15 Novembre 1997 e dell'11 Ottobre 2003**

E' tuttora in vigore il *D.M. del 18-2-82 (G.U. 5-3-82)* ed integrativo *D.M. 28-2-83 (G.U. 15-3-83)* sull'**accertamento obbligatorio della idoneità all'attività sportiva agonistica**.

La certificazione dell'idoneità specifica alla pratica dell'atletica leggera:

a) è **condizione indispensabile per la partecipazione all'attività agonistica**;

b) ha validità annuale;

c) deve essere conservata dalla Società Sportiva di appartenenza che peraltro è tenuta a controllarne la scadenza ai fini del rinnovo. (circ. n. 7 del Min. Sanità del 31-1-1983)

Visto quanto previsto *dall'art.1 del D.M. 18/02/1982 ed integrazioni (D.M. 28/02/83)* su "Norme per la Tutela Sanitaria dell'attività sportiva agonistica, che demanda alle Federazioni Sportive Nazionali la qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva, la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha aggiornato le categorie degli atleti agonisti (Delibera del C.F. n.30 del 11/10/03).

Pertanto per la FIDAL sono considerati "agonisti" a tutti gli effetti gli atleti delle seguenti categorie per le quali è **obbligatoria la visita medica di idoneità agonistica**:

- Ø RAGAZZI M/F (12 – 13 anni)
- Ø CADETTI M/F (14 – 15 anni)
- Ø ALLIEVI M/F (16 – 17 anni)
- Ø JUNIORES M/F (18 – 19 anni)
- Ø PROMESSE M/F (20 – 21 - 22 anni)
- Ø SENIORES M/F (da 23 anni ed oltre)
- Ø AMATORI M/F (da 23 a 34 anni)
- Ø MASTERS M/F (da 35 anni ed oltre)

N.B. Gli atleti vengono collocati nelle rispettive categorie in relazione all'anno di nascita (millesimo) e non in base al giorno e al mese di nascita.

Tale accertamento, che deve essere effettuato **da medici Specialisti in Medicina dello Sport (presso strutture pubbliche o centri o studi autorizzati, a seconda delle normative emanate in materia da ciascuna regione)** prevede:

- 1) **visita**;
- 2) **elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo**;
- 3) **spirometria**;
- 4) **esame urine**;

**5) eventuali ulteriori esami specialistici e strumentali che il medico visitatore ha facoltà di richiedere su motivato sospetto clinico.**

Gli atleti/e della categoria Esordienti devono invece sottoporsi preventivamente con periodicità annuale, a norma del D.M. del 28-2-83 (G.U. del 15-03-83), a visita medica di idoneità "non agonistica" presso il medico di base, anche non specialista, intesa ad accertarne lo stato di buona salute (salvo accertamenti specialistici integrativi su parere medico).